

Penale Sent. Sez. 1 Num. 39550 Anno 2018

Presidente: TARDIO ANGELA

Relatore: APRILE STEFANO

Data Udiienza: 14/06/2018

### SENTENZA

sui ricorsi proposti da:

██████████ nato a ██████████ il ██████████  
██████████ nato a ██████████ il ██████████  
Parte civile ██████████

avverso la sentenza del 12/04/2016 del TRIBUNALE di MACERATA

visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;

udita la relazione svolta dal Consigliere STEFANO APRILE;

udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore ROBERTO ANIELLO,  
che ha concluso chiedendo il rigetto dei ricorsi.

udito il difensore:

- avvocato ██████████ del foro di ██████████, in difesa di ██████████, che conclude chiedendo il rigetto del ricorso e deposita conclusioni scritte e nota spese;
- avvocato ██████████ del foro di ██████████, in difesa di ██████████  
██████████, anche quale sostituto processuale dell'avvocato ██████████ del foro di ██████████, in difesa di ██████████, come da nomina depositata in udienza, che conclude chiedendo l'accoglimento dei ricorsi.

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

## RITENUTO IN FATTO

1. Con il provvedimento impugnato, il Tribunale di Macerata, giudicando in sede di rinvio a seguito dell'annullamento disposto dalla Quinta Sezione Penale della Corte di Cassazione con sentenza del 22 gennaio 2014 n. 12.209/2014, ha dichiarato non doversi procedere nei confronti di [REDACTED] e [REDACTED] in relazione al reato di diffamazione per essere estinto per prescrizione, confermando le statuizioni civili a favore di [REDACTED] disposte dal Giudice di pace di Recanati con sentenza del 6 dicembre 2010.

1.1. Con concorde valutazione di entrambi i giudici di merito è stata riconosciuta la responsabilità degli imputati per il delitto di diffamazione ai danni dell'amministratore del condominio, ove i medesimi dimoravano per le vacanze estive, con riguardo alle affermazioni contenute in una lettera aperta nella quale la persona offesa veniva, tra l'altro, accusata di avere coperto gli abusi edilizi commessi da taluni condomini e di non avere amministrato in modo imparziale, efficiente, economicamente vantaggioso, corretto e limpido.

1.2. Ad avviso della Corte di legittimità, che ha annullato per vizio della motivazione la sentenza del Tribunale di Macerata in data 9 novembre 2012, che aveva integralmente confermato la sentenza del Giudice di pace di Recanati con sentenza del 6 dicembre 2010, «il Tribunale ha ritenuto che il tenore della missiva inviata agli altri condomini apparisse tale da ledere l'onore della persona offesa, dipingendola quale soggetto prevaricatore e incompetente, colluso con soggetti che avevano posto in essere condotte illecite. Ed è forse questo il punto della motivazione che non risulta adeguatamente approfondito, non ponendo a confronto i due diritti in conflitto: quello all'onore della persona offesa e quello alla critica da parte dei condomini. È noto, infatti, che in tema di diffamazione, per la sussistenza dell'esimente dell'esercizio del diritto di critica, è necessario che quanto riferito non trasmodi in gratuiti attacchi alla sfera personale del destinatario e rispetti un nucleo di veridicità, in mancanza del quale la critica sarebbe pura congettura e possibile occasione di dileggio e di mistificazione, fermo restando che l'onere del rispetto della verità è più attenuato rispetto all'esercizio del diritto di cronaca, in quanto la critica esprime un giudizio di valore che, in quanto tale, non può pretendersi rigorosamente obiettivo».

2. Ricorrono [REDACTED] e [REDACTED], con distinti atti a firma dei rispettivi difensori avv. [REDACTED] e avv. [REDACTED], che propongono tre identici motivi:

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

- violazione di legge, in relazione all'articolo 627 cod. proc. pen., e vizio della motivazione, non avendo il giudice di rinvio rispettato la pronuncia della Corte di legittimità con riguardo alla discriminante dell'esercizio del diritto di critica, anche tenuto presente che le quattro affermazioni ritenute non corrispondenti al vero afferivano, per due, a differenze soltanto quantitative nelle somme addebitate ai condomini, mentre per le altre si trattava di critiche rivolte alle modalità di gestione seguite dalla parte civile e perciò rientranti nella normale dialettica, senza che si sia compiuto il doveroso bilanciamento tra gli opposti diritti delle parti (primo motivo);

- il vizio della motivazione con riguardo alla diffusione della lettera che, come emerge dalle testimonianze assunte, è stata posta a disposizione degli interessati utilizzando gli usuali canali, non risultando aderente alle risultanze probatorie l'affermazione contenuta nella sentenza impugnata secondo la quale gli imputati avevano disertato l'assemblea condominiale preferendo muovere accuse diffamatorie (secondo motivo);

- violazione di legge, in riferimento all'articolo 51 cod. pen., e vizio della motivazione con riguardo alla mancata applicazione della discriminante, trattandosi di una missiva strettamente aderente alle problematiche gestionali del condominio e che non trasmoda in aggressioni alla onorabilità della parte civile (terzo motivo).

3. Il difensore della parte civile [REDACTED] ha depositato in data 30 maggio 2018 una memoria con la quale ha illustrato le ragioni a sostegno del rigetto del ricorso.

### CONSIDERATO IN DIRITTO

1. I ricorsi sono infondati poiché il Tribunale di Macerata, giudice del rinvio, ha colmato la lacuna motivazionale evidenziata dalla sentenza di annullamento.

1.1. È irricevibile, perché tardiva, la memoria depositata dalla parte civile, non potendosi computare il giorno dell'udienza (14 giugno 2018) nei quindici giorni antecedenti di cui all'art. 611, comma 1, cod. proc. pen..

2. Il secondo motivo di ricorso è infondato, poiché, denunciando, peraltro in maniera generica – poiché non vengono allegati i verbali di prova ai quali la censura si riferisce –, un insussistente travisamento della prova, propone di fatto una diversa lettura delle risultanze probatorie che sono state, invece, concordemente valutate in entrambi i gradi del giudizio.

Con riguardo alla ricostruzione del fatto il provvedimento impugnato riporta gli elementi emersi a carico dei ricorrenti, costituiti dalle dichiarazioni della persona offesa e dei testi, assolutamente concordi nella ricostruzione dei fatti, li valuta adeguatamente e puntualmente motiva sulla attendibilità delle dichiarazioni e sulla convergenza del materiale probatorio anche in considerazione del contributo conoscitivo portato, sul fatto materiale, dallo stesso imputato.

Non è compito del giudice di legittimità compiere una rivalutazione di tale compendio probatorio, sulla base delle prospettazioni del ricorrente, avendo questa Corte chiarito già da tempo che esula dai suoi poteri una «rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, la cui valutazione è, in via esclusiva, riservata al giudice di merito, senza che possa integrare il vizio di legittimità la mera prospettazione di una diversa, e per il ricorrente più adeguata, valutazione delle risultanze processuali» (Sez. Un. n. 41476 del 25/10/2005, Misiano; Sez. Un. n. 6402 del 2.7.1997, Dessimone, Rv. 207944; Sez. Un. n. 930 del 29.1.1996, Clarke, Rv. 203428).

Pur prospettando una contraddizione della motivazione, il ricorso è del tutto aspecifico e generico, giacché si limita a proporre una diversa lettura delle acquisizioni probatorie ovvero a contestare con mere asserzioni elementi probatori ampiamente illustrati e riassunti in conclusioni che sono censurate per aspetti secondari e in modo assertivo.

Tanto basta per rendere la sentenza impugnata incensurabile in questa sede, giacché non possono condurre a una rivalutazione del materiale probatorio le poche asserzioni riportate in ricorso, la cui pretesa contraddittorietà non è in alcun modo argomentata né risulta specificamente prospettata.

Il ricorso si presenta, poi, non autosufficiente nella parte in cui non riporta – neppure per stralcio – le dichiarazioni testimoniali che dovrebbero risultare in contrasto con quelle sopra indicate, non consentendo alla Corte di verificare tale discrepanza a causa della mancata allegazione del relativo verbale di prova.

3. Anche il primo e il terzo motivo di ricorso sono infondati, poiché il giudice di secondo grado ha valorizzato, allo scopo di escludere la sussistenza della scriminante del diritto di critica, gli elementi di fatto da cui ha dedotto la natura diffamatoria della missiva, valorizzando le modalità di diffusione, il contenuto falso di alcune gravi e specifiche accuse relative a presunte condotte della parte civile che avrebbe favorito gli autori di abusi edilizi commessi all'interno del condominio, la pretestuosità e genericità delle accuse relative alla cattiva gestione poiché i ricorrenti non hanno posto in essere il richiesto comportamento diligente di preliminare esame della documentazione contabile disponibile, avendo preferito muovere, senza contraddittorio e al di fuori della sede assembleare propria, gravi e generiche accuse di infedeltà.

Nel caso di specie, dunque, è stata motivatamente esclusa la sussistenza dell'esimente dell'esercizio del diritto di critica, essendo emerso che quanto riferito nella missiva trasmodava in gratuiti attacchi alla sfera personale del destinatario in mancanza di un nucleo di veridicità, sicché la critica è divenuta una pura congettura da cui trarre una possibile occasione di dilleggio e di mistificazione.

4. Al rigetto del ricorso consegue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento.

4.1. L'imputato deve essere condannato alla rifusione delle spese di difesa della parte civile che, tenuto conto dello sforzo defensionale profuso, si liquidano in euro 3.500, oltre accessori di legge.

**P.Q.M.**

Rigetta i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali, nonché alla rifusione delle spese sostenute nel grado dalla parte civile che liquida in complessivi euro 3.500, oltre spese generali, CPA e IVA come per legge.

Così deciso il 14 giugno 2018.

A /